

REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

**Approvato con delibera consiliare n. 21 del 23/03/2023**

# INDICE

- Art. 1 Finalità ed oggetto
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Modalità di concessione delle aree
- Art. 5 Concessione verde attrezzato
- Art. 6 Concessione verde pubblico
- Art. 7 Concessione verde di arredo stradale/urbano
- Art. 8 Gestione e uso delle aree da parte del concessionario
- Art. 9 Obblighi del concessionario
- Art. 10 Durata della concessione
- Art. 11 Divieto di subconcessione
- Art. 12 Canone annuale
- Art. 13 Decadenza
- Art. 14 Revoca
- Art. 15 Recesso
- Art. 16 Cauzione
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Controlli e sanzioni
- Art. 19 Spese
- Art. 20 Controversie

## Art. 1

### Finalità ed oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione delle aree che, in forza delle previsioni urbanistiche vigenti hanno destinazione a verde pubblico.

Le seguenti disposizioni si applicano anche alle aree sulle quali insistono diritti od obblighi che impongono la gestione in capo all'Amministrazione comunale, fatta salva la diversa destinazione delle stesse stabilita dallo strumento urbanistico in vigore.

Dette aree, in relazione alla collocazione e all'uso possono essere classificate come segue:

- VERDE PUBBLICO: Fanno parte di questa categoria i giardini e le aree verdi all'interno del perimetro comunale caratterizzate da uso generalizzato;
- VERDE PUBBLICO ATTREZZATO: Fanno parte di questa categoria tutte le aree verdi potenzialmente attrezzabili per la pratica dello sport e per il tempo libero;
- VERDE DI ARREDO STRADALE/URBANO: Fanno parte di questa categoria le aiuole spartitraffico fiorite ed erbate, rotatorie stradali erbate, tutte le aiuole comunali presenti su strade e piazze cittadine.

Nel termine "verde pubblico" rientra il suolo e il relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

L'Amministrazione Comunale intende il Verde come l'insieme delle componenti biologiche da tutelare che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica dell'abitato in equilibrio ecologico col territorio, esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come tale una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti. Il Regolamento intende disciplinare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica, che allo stato attuale non sono utilizzati per l'uso proprio, a soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, al fine di migliorare lo stato manutentivo o ornamentale delle aree pubbliche già sistemate a verde e/o riqualificare le aree non adeguatamente utilizzate, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione, di tutela e di gestione del verde pubblico, collocato all'interno del territorio comunale, nella più ampia previsione della redazione del "Piano di monitoraggio e gestione del verde", quale supporto decisionale fondamentale per la programmazione degli interventi, da realizzare nei 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento da integrare con il "Sistema Informativo del verde", base conoscitiva necessaria, sia per il censimento che per le conseguenti azioni di monitoraggio,

pianificazione e gestione, su cui tessere ogni informazione (puntuale, lineare e areale) datata e georeferenziata nel contesto urbano .

A tal fine è necessario regolamentare la gestione in concessione d'uso delle aree destinate a verde pubblico finalizzandole, previa realizzazione delle necessarie ed eventuali opere di urbanizzazione primaria e sempre in conformità all'ubicazione e dimensione della singola area verde, all'eventuale insediamento di strutture prefabbricate e facilmente amovibili per lo svago e il tempo libero; alla realizzazione di percorsi pedonali, sensoriali, anche per diversamente abili, con sistemazione del verde esistente; la messa a dimora di essenze, la realizzazione di strutture di intrattenimento leggere (come giochi-e sedute per educazione ambientale all'aperto ed attività equiparabili) ecc..

Le strutture da insediare sull'area a verde pubblico dovranno essere compatibili con la destinazione dell'area prevista nella strumentazione urbanistica vigente.

Ogni struttura in elevazione da realizzare sull'area a verde pubblico oggetto di concessione deve essere del tipo facilmente rimovibile e dovrà essere conforme alle prescrizioni dei regolamenti comunali vigenti, ove applicabili.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sarà pubblicato avviso alla cittadinanza quale manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione per avviare le proposte di concessione delle aree a verde pubblico. L'avviso, pubblicato a cura della Segreteria Generale, resterà affisso all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni. Sono fatte salve le istanze presentate e non rigettate entro il mese di giugno dell'anno precedente all'approvazione del presente regolamento. Comunque, è fatto obbligo ai soggetti proponenti le predette istanze di rinnovare la manifestazione d'interesse ed adeguare le stesse alle disposizioni del presente regolamento, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'avviso del presente atto,, pena il loro diniego/rigetto.

## Art. 2

### Principi generali

Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.

La salvaguardia del verde pubblico, bene comune, è affidata anche al senso di responsabilità dei cittadini, che hanno il dovere morale e civico di contribuire alla sua conservazione.

I cittadini sono responsabili dei danni, di qualsiasi natura, arrecati al verde pubblico e causati/arrecati anche da persone/animali/cose di cui hanno la responsabilità o la custodia.

Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto in specifici Regolamenti Comunali, è comunque vietato campeggiare, pernottare, gettare sui camminamenti e sulle aiuole rifiuti comunque classificati, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette anche spenti o altro materiale

infiammabile.

È dovere di chiunque segnalare agli organi competenti, eventuali situazioni contrarie ai principi generali fin qui esposti.

### Art. 3

#### Soggetti ammessi

Le aree verdi classificate al precedente art. 1 possono essere affidate in concessione, previa manifestazione di interesse con procedura ad evidenza pubblica dall'Amministrazione Comunale ai seguenti soggetti:

- istituzioni o enti pubblici,
- cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati, condomini);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- soggetti giuridici ed operatori commerciali;

in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non siano debitori a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente;
- b) alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni di età;
- c) siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- d) non abbiano subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte dell'Ente;
- e) non abbiano liti in corso nei confronti dell'Ente attinenti le materie del presente regolamento;
- f) non si trovino in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di proprietà comunale;
- g) non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi comprese sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- h) non abbiano riportato condanne per alcuno dei delitti richiamati dagli articoli 32 bis, ter e quater del Codice penale, ai quali consegue incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- j) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passante in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- k) non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale;
- l) non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- m) non siano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso della stessa da parte del pubblico, salvo eccezioni motivate e autorizzate.

Per tutto il territorio comunale ogni beneficiario potrà ottenere anche più di una concessione.

I soggetti interessati, tra quelli indicati innanzi, dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione comunale contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto proponente;
- dichiarazione del possesso requisiti per la partecipazione;
- numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- individuazione dell'area di interesse specificamente tipizzata dalle norme e regolamenti comunali;
- relazione tecnica, illustrativa delle attività e degli interventi che si intendono realizzare, delle forme e modalità di gestione dell'intervento.

## Art. 4

### Modalità di concessione delle aree

I soggetti interessati tra quelli indicati al precedente art. 3 possono presentare al Comune di Manfredonia istanza di concessione di specifica area a verde, accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 3.

Previa istruttoria, volta esclusivamente alla definizione della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza e della compatibilità della stessa con le finalità illustrate nel presente Regolamento l'Ufficio provvederà a comunicare al soggetto interessato l'avvio del procedimento di concessione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione dell'avviso dell'istanza per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente. Decorso quest'ultimo termine, se non perverranno altre istanze sulla medesima area, l'Ufficio provvederà ad istruire la pratica per il rilascio della relativa concessione. Qualora, invece, entro i detti termini, l'ufficio dovesse verificare la presentazione di analoga od altre istanze, sulla medesima area a verde, previa istruttoria circa l'ammissibilità delle richieste, procederà a comunicare alle parti l'avvio di una procedura di gara ad evidenza pubblica. In tal caso l'ufficio predisporrà un apposito bando e capitolato di gara che dovrà prevedere la presentazione della documentazione consistente in:

- elaborati grafici contenenti la seguente documentazione minima: planimetria 1:500 dell'area di interesse e delle adiacenze per un buffer di almeno metri 10, planimetrie stato di fatto e di progetto in scala 1:200, tavole accessorie (illuminazione, irrigazione, ecc...) in scala adeguata, sezioni in numero adeguato dello stato di fatto e di progetto in scala 1:200;
- relazione dettagliata delle attività e degli interventi che si intendono realizzare, delle forme e modalità di gestione dell'intervento;
- piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da soggetti abilitati per legge.

In ogni caso la proposta-progetto sarà approvata con atto dirigenziale in esito ad istruttoria favorevole dell'Ufficio competente.

La stipulazione della concessione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche ex DPR 159/2011 s.m.i, e delle ulteriori verifiche previste per legge.

L'Amministrazione può anche attivare, indipendentemente dalla presentazione di istanze sulle stesse aree, procedure di evidenza pubblica, qualora l'ufficio ritenga non aderente all'interesse dell'ente le stesse istanze o, diversamente, verifichi la concreta possibilità di attivare forme di finanziamento o proposte e progetti in partenariato con il privato, maggiormente aderenti alle finalità stabilite nel presente regolamento.

## Art. 5

### Concessione VERDE ATTREZZATO

Nel caso del VERDE ATTREZZATO, il concessionario, individuato sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 4, potrà realizzare, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 delle NTA del PRG:

- campi da gioco attrezzati per attività sportive all'aperto quali ad esempio : tennis; calcetto; bocce ed altri equiparabili;
- volumi di servizio del tipo prefabbricato, garantendo la facile amovibilità degli stessi, e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dallo strumento urbanistico vigenti;
- chioschi per ristoro;

su di una superficie non eccedente il 50% (cinquantapercento) della totalità dell'area oggetto di concessione.

Potrà essere previsto l'accesso controllato esclusivamente per la fruizione di:

- campi da gioco,
- volumi di servizio.

La restante parte dell'area in concessione dovrà essere allestita e mantenuta, a cura del concessionario, come verde pubblico (giardino/parco), garantendo il libero accesso.

L'intera area individuata come verde pubblico dovrà essere attrezzata con opere di arredo urbano, panchine, percorsi pedonali, cestini porta rifiuti e per deiezioni animali, sistemi di illuminazione, recinzione perimetrale dotata di un numero adeguato di accessi aperti al pubblico regolamentati con l'ente in sede di stipula della concessione, e tutto quanto occorra per rendere l'intera area perfettamente fruibile alla cittadinanza.

Nell'intera area il concessionario dovrà provvedere alla messa a dimora di essenze autoctone in numero adeguato da garantire zone di ombreggiamento, in particolare lungo i percorsi pedonali e in prossimità delle panchine.

Il dimensionamento e le caratteristiche dei chioschi avverrà nel rispetto e con le modalità della normativa di settore e regolamentare dell'ente, nello specifico del Piano Dei Chioschi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2014 o successive disposizioni di legge o regolamento adottato dall'ente.

L'affidamento in concessione dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso della stessa da parte del pubblico, salvo eccezioni motivate e autorizzate, comunque regolamentate in sede di concessione.

## Art. 6

### Concessione VERDE PUBBLICO

Nel caso del VERDE PUBBLICO, il concessionario, individuato sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 4, potrà realizzare, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 delle NTA del PRG, solo:

- chioschi per ristoro;

su di una superficie non eccedente il 20% (ventipercento) della totalità dell'area.

In conformità a quanto previsto dal citato art. 76 delle NTA del PRG, gli eventuali manufatti potranno avere un indice massimo di mc/mq 0,03 (sull'intera superficie in concessione) con un'altezza massima di 3,50 m. Eventuali deroghe ai presenti indici potranno essere autorizzati dalla Giunta comunale, previa istruttoria dell'Ufficio tecnico, in ragione della natura e della valenza pubblica della proposta progettuale. Tutte le opere dovranno essere di facile amovibilità.

Il dimensionamento e le caratteristiche dei chioschi avverrà nel rispetto e con le modalità della normativa di settore e di quella regolamentare dell'ente, nello specifico del Piano Dei Chioschi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2014 o successive disposizioni di legge o regolamento adottato dall'ente.

Non è consentito pavimentare l'area in concessione; pertanto, le uniche zone impermeabili potranno essere quelle di sedime dei volumi in elevazione. È consentita esclusivamente la realizzazione di aree drenanti per migliorare la fruibilità e l'utilizzo dell'area.

L'intera area, perché sia fruibile da tutta la cittadinanza, dovrà essere attrezzata con opere di arredo urbano, panchine, percorsi pedonali, cestini porta rifiuti e per deiezioni animali, sistemi di illuminazione, recinzione perimetrale dotata di accessi idonei aperti al pubblico.

Nell'intera area il concessionario dovrà provvedere alla messa a dimora di essenze autoctone in numero adeguato da garantire zone di ombreggiamento, in particolare lungo i percorsi pedonali e le panchine.

L'affidamento in concessione dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso della stessa da parte del pubblico, salvo eccezioni motivate e autorizzate, comunque regolamentate in sede di concessione.

## Art. 7

### Concessione VERDE DI ARREDO STRADALE/URBANO

Per quanto attiene la concessione delle aree a VERDE DI ARREDO STRADALE/URBANO si rimanda al Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 12.10.2016 recante *“Regolamento per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti privati. Approvazione”*, gestito al Settore V – Servizio Verde Pubblico e Manutenzione, e finalizzato alla *“stipula di contratti per la realizzazione, manutenzione e la valorizzazione di aiuole, rotatorie, ...”*.

E' espressamente abrogata ogni disposizione in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

## Art. 8

### Gestione ed uso delle aree da parte del concessionario

Il concessionario dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle attrezzature che vi insistono, garantendo tutto quanto necessario per conservare in buono stato il verde, gli elementi di arredo e la funzionalità di tutte le attrezzature e gli impianti previsti.

Le modalità di gestione e di uso dell'area saranno regolate dall'apposita convenzione sulla base del programma di gestione facente parte della proposta-progetto.

La fruizione dell'area dovrà essere libera e gratuita, fatte salve eventuali limitazioni previste nella convenzione.

Il concessionario, a valle della sistemazione dell'area come da proposta-progetto approvata dal Comune, dovrà provvedere nello specifico:

- alla manutenzione ordinaria, tutela igienica, pulizia, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni e semina, sfalcio periodico dei prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, potatura delle alberature e degli arbusti (ove previsto dalla Convenzione), innaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area;
- alla manutenzione straordinaria di tutto quanto installato dal concessionario stesso;
- al controllo dei punti luce spenti o mal funzionanti,
- al controllo di atti di vandalismo, danneggiamenti, deturpamenti e di abbandono di rifiuti ingombranti;
- alla sorveglianza dell'area.

## Art. 9

### Obblighi del concessionario

In aggiunta a quanto stabilito nel precedente art. 8, il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni.

L'Ufficio competente periodicamente verificherà che le strutture e le aree in concessione siano tenute in buono stato d'uso e conservazione, al fine di conseguire le finalità del presente regolamento.

L'Ufficio competente verificherà il ripristino, a cura del concessionario, delle aree del verde pubblico manomesse e interessate dalle modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti alle opere di sistemazione di eventuali manufatti, eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 18.

Qualora il ripristino non sia adeguato o sufficiente, l'ufficio potrà sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo di 30 giorni. Nel caso di più sospensioni nell'arco del periodo di concessione sarà disposta la revoca.

Il concessionario, con la stipula dell'atto, espressamente esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose nell'esercizio delle attività autorizzate.

All'atto della stipula della convenzione ed allegata alla stessa, dovrà essere prodotta idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile.

Il concessionario, nel rispetto delle stesse condizioni soggettive ed oggettive per l'affidamento delle aree, potrà avvalersi di soggetti terzi per effettuare a propria cura e spese le attività o parti di queste, previste dal contratto di convenzione e dal presente Regolamento, previa comunicazione da presentare al Comune almeno 60 giorni prima dell'avvio delle attività stesse.

Il concessionario non potrà sospendere l'attività per un periodo superiore a 15 giorni, per più di due volte nell'anno solare, fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione.

Il concessionario è obbligato a riconsegnare l'area al Comune alla scadenza della concessione. Qualora ciò non avvenga, il concessionario dovrà versare una penale giornaliera per il mancato rilascio pari a due volte l'importo annuo dovuto a titolo di CUP.

## Art. 10

### Durata della concessione

La durata della concessione non potrà essere superiore a quindici anni. Nel caso in cui il concessionario promuova, nel progetto da realizzare, investimenti che favoriscano la fruizione gratuita dell'area da parte delle categorie deboli e/o fragili, utilizzando contributi pubblici e/o fonti privati, è facoltà della Giunta deliberare di concedere l'area per un periodo non superiore a venti anni.

Alla scadenza della convenzione, come nei casi di decadenza, revoca e recesso, è sempre fatta salva la facoltà per l'ente di ordinare al concessionario la rimozione delle strutture realizzate, con la restituzione dell'area nello stato pristino.

Gli oneri del servizio di guardiania e manutenzione sono a carico dei concessionari.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/ sottoservizi non comportano sospensione della concessione la cui durata resta immutata.

Per quanto attiene la durata dalla concessione del VERDE DI ARREDO STRADALE/URBANO si rimanda al precedente art. 7.

#### Art. 11

##### Divieto di subconcessione

E' fatto divieto di cedere la concessione a terzi.

Nessuna struttura potrà essere gestita da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste nell'atto di concessione, salvo espressa e formale autorizzazione della Amministrazione Comunale.

#### Art. 12

##### Canone annuale

Il concessionario delle aree a VERDE PUBBLICO e VERDE PUBBLICO ATTREZZATO è tenuto al pagamento del canone, nella misura e con le esenzioni previste per legge.

#### Art. 13

##### Decadenza

Si determina la decadenza della concessione:

- per decorrenza dei termini di validità della concessione stessa;
- in caso di fallimento del concessionario;
- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
- in caso di perdita dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione degli spazi;
- in caso di un numero di contestazioni maggiori a tre nel corso nell'intero periodo di affidamento in concessione dell'area;

La decadenza della concessione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata e contestata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

La decadenza o la revoca di cui all'art. 14 potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., con atto dirigenziale.

#### Art. 14

#### Revoca

La concessione potrà essere revocata, con atto dirigenziale, in qualsiasi momento, per il verificarsi di gravi motivi di sicurezza, igienico-sanitari o di pubblico interesse.

Oltre che per i motivi sopra indicati, le concessioni potranno essere revocate:

- nel caso di sub-locazione, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- nel caso di mancato pagamento, entro i termini previsti, dei canoni di cui all'art. 12,
- qualora le attività in capo al concessionario non vengano esercitate per un periodo superiore ad un mese, o per quello diverso previsto dal presente regolamento ed in assenza di specifica autorizzazione;
- nel caso di variazione dell'attività non preventivamente autorizzata;
- nel caso di variazione di destinazione d'uso delle aree o delle opere autorizzate;
- nel caso di modifiche non autorizzate alla struttura delle opere concesse;

- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione;
- nel caso di perdita dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per l'esercizio dell'attività;
- nel caso in cui il concessionario riceva più di 3 contestazioni ex art. 18 nel corso della durata del contratto.

#### Art. 15

##### Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.

In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno e l'acquisizione delle opere insistenti e realizzate sull'area.

#### Art. 16

##### Cauzione

Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio della concessione, al concessionario è fatto obbligo di prestare cauzione indicizzata nella misura del 10% dell'investimento oggetto di convenzione.

In alternativa al deposito dell'importo, il concessionario potrà presentare apposite garanzie a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che sarà svincolata dall'Amministrazione comunale solo al termine della concessione.

Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nella concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

#### Art. 17

##### Rinnovo

La concessione potrà essere rinnovata solo una volta, alla scadenza naturale, con facoltà per l'Amministrazione di rideterminare le condizioni generali.

Non è previsto il rinnovo tacito o automatico della convenzione.

La richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere inoltrata al Comune entro 3 (tre) mesi dalla prevista scadenza.

## Art. 18

### Controlli e sanzioni

Il controllo sullo stato delle aree concesse in convenzione e delle previste attività è del Comando di Polizia Locale, in coordinamento con i Settori V e VI dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà contestare eventuali mancanze rispetto agli obblighi contrattuali mediante comunicazioni da inoltrare a mezzo pec al concessionario, fissando un congruo termine per la rimozione e/o soluzione del problema riscontrato o per fornire controdeduzioni in merito.

Qualora la contestazione non trovi risposta entro i termini stabiliti, il concessionario sarà soggetto ad una penalità pari ad euro 500,00, per ogni infrazione contestata.

In ipotesi di reiterazione delle infrazioni, fatta salva la facoltà per l'amministrazione di disporre la revoca della concessione per la gravità dei fatti, la sanzione potrà essere aumentata sino al 50%.

L'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione o polizza fideiussoria ex art.16 per il recupero degli importi relativi alle penalità.

Saranno ammesse un numero massimo di 3 contestazioni per l'intero periodo contrattuale che, ove superate, costituiranno motivo per la revoca della concessione ex art. 14.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita ai sensi e per gli effetti del T.U.E.L. e secondo le disposizioni della Legge n. 689/91 e s.m.i.

## Art. 19

### Spese

Le spese connesse alla stipula dell'atto di concessione, ivi comprese quelle che si rendano necessarie per la sottoscrizione della stessa (frazionamenti catastali, vulture catastali, ecc...) sono a carico del concessionario.

## Art. 20

### Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della convenzione, che non comporti revoca o decadenza della Convenzione, viene definita in via conciliativa tra le parti; in caso di mancata conciliazione, è competente il Foro di Foggia.